

PATRIMONIO E TRUST

La proposta di legge per la tassazione indiretta del trust – II° parte di Sergio Pellegrino

Nel [contributo pubblicato ieri su Euroconference News](#) abbiamo evidenziato come, nella **proposta di legge** depositata lo scorso 3 ottobre per introdurre una **disciplina organica per la tassazione indiretta del trust**, questa viene a dipendere dal fatto che il **trust persegua o meno una finalità liberale**.

Per i **trust liberali**, e quindi i **trust familiari in primis**, la **proposta di legge non si discosta molto dalla prassi** sin qui seguita da parte dell'**Agenzia delle entrate**.

Sull'**atto di dotazione dei beni in trust** deve essere infatti corrisposta l'**imposta sulle successioni e donazioni**, e a tal fine verrebbe introdotto nel [D.Lgs. 346/1990](#) un **nuovo articolo 3-bis**, rubricato "*Modalità di determinazione delle aliquote e delle franchigie per gli atti dispositivi relativi a trust liberali*".

La norma prevede che le **aliquote** e le **franchigie** debbano essere determinate sulla base del **rapporto di coniugio o familiare** che sussiste tra il **soggetto che effettua il trasferimento** e i **beneficiari del fondo**.

Il **valore dei beni** da considerare è quello esistente al **momento del trasferimento al trust**, mentre l'eventuale **cambiamento successivo** nella composizione qualitativa del fondo in **trust** non determina conseguenze ai fini del computo dell'imposta.

Qualora il **disponente sia anche beneficiario del trust**, non è dovuta l'imposta di successione e donazione, ma l'**imposta di registro in misura fissa**, in quanto l'atto si deve considerare **privo di contenuto patrimoniale**: attualmente l'Agenzia pretende invece l'applicazione dell'**imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota residuale dell'8%**.

La proposta di legge stabilisce anche come si debba procedere quando, come avviene frequentemente nella pratica, le **modalità di ripartizione del patrimonio** fra i **beneficiari** non sono predeterminate nell'atto istitutivo, ma **rimesse ad una successiva determinazione**.

Se vi sono beneficiari a cui si applicano **aliquote e franchigie differenti**, ad esempio un figlio e un fratello, l'imposta va calcolata in relazione a ciascun beneficiario, nato o esistente alla data dell'atto dispositivo, **dividendo il valore complessivo del patrimonio trasferito in trust per il numero dei beneficiari** e applicando su ciascuna quota l'aliquota e la franchigia prevista per i diversi beneficiari.

Qualora invece i beneficiari del *trust* rientrino nella **stessa "categoria"**, si tratta ad esempio di due figli, nel computo dell'imposta si procede applicando **tante franchigie quanti sono i beneficiari** determinati o determinabili del *trust*, purché nati o esistenti alla data dell'atto dispositivo, e applicando sull'eventuale importo residuo **l'aliquota prevista**.

Nel caso in cui le quote o i beni destinati a ciascun beneficiario siano **già individuate** nell'atto istitutivo, l'imposta e la relativa franchigia sono calcolate sul **valore "predeterminato" della quota o dei beni che saranno trasferiti a ciascun beneficiario**.

Per la disposizione di **beni immobili** in *trust*, l'atto dispositivo sconta anche l'applicazione delle imposte **ipocatastali in misura proporzionale**.

L'**articolo 7** si occupa dell'imposizione delle **operazioni effettuate durante la vita del *trust***, precisando che **se cambia il *trustee***, il conseguente trasferimento dei beni è soggetto all'**imposta di registro e alle ipocatastali in misura fissa** (e non quindi, logicamente, a imposizione proporzionale).

L'**articolo 8**, coerentemente con la prassi sviluppata dall'Agenzia, prevede che il **trasferimento dei beni ai beneficiari del *trust* liberale non realizza un presupposto impositivo** ulteriore ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e che **eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del valore del fondo in *trust* non sono rilevanti**.

Il **secondo comma** precisa, però, che qualora il trasferimento dei beni avvenga a favore di **soggetti diversi** rispetto ai beneficiari individuati al momento dell'atto dispositivo, **l'imposta è ricalcolata con riferimento ai nuovi beneficiari**, assumendo come base imponibile il valore dei beni al momento dell'atto dispositivo e applicando le aliquote e le franchigie ai nuovi beneficiari nelle misure all'epoca vigenti.

Il **comma 3** prevede al riguardo l'effettuazione di un **conguaglio** qualora risultino differenze rispetto alla tassazione dell'atto dispositivo: se la **variazione è in aumento** rispetto all'imposta determinata al momento dell'atto dispositivo, il *trustee* **integra la differenza** relativa a ciascun beneficiario individuato al momento dell'atto devolutivo, mentre se è **in diminuzione**, ciascun beneficiario può presentare **istanza di rimborso** per la differenza ad esso spettante.

L'**articolo 9** si occupa, infine, dell'imposizione relativa ai ***trust* per scopo liberale o di pubblica utilità**.

Viene prevista l'applicazione dell'**imposta di registro** e delle **ipocatastali** in misura **fissa**: questa sarebbe una novità importante, atteso che l'Agenzia ritiene in questo caso attualmente applicabile l'**imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota dell'8%**.

Nel contributo che verrà pubblicato domani su **Euroconference News** esamineremo invece quanto prevede la proposta di legge per la **tassazione dei *trust* non liberali**.

Master di specializzazione

“FARE TRUST”: IL TRUST COME OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)